Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | **Roma - Giovedì, 8 agosto 1929 - Anno VII** | **Numero 184**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi n. 15.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 3 agosto 1929 - Anno VII).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2013.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1365.

Estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle contravvenzioni prevedute dal 1° capoverso dell'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1151, il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento in primo grado.

Art. 2.

Competente a provvedere sulla domanda di oblazione è il Ministro per l'economia nazionale.

La predetta autorità può respingere la domanda in caso di recidiva. Qualora l'accolga, determina discrezionalmente la somma da pagare, entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla legge.

Il pagamento della detta somma ed eventualmente delle spese di procedimento fa cessare l'azione penale.

Art. 3.

Il provento delle ammende riscosse ai sensi del 1° capoverso dell'art. 1 del decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, è devoluto all'Istituto nazionale per l'esportazione per gli scopi stabiliti dall'art. 11 della legge 23 giugno 1927, numero 1272.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2014.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1364.
Disciplina dei depositi franchi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese ai depositi franchi le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 14, nel primo e secondo comma dell'art. 15 e negli articoli 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e negli articoli 6, 7 e 9 del regolamento per l'esecuzione di tale decreto legge, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, numero 126.

Art. 2.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni delle leggi vigenti per i depositi franchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2015.

LEGGE 29 giugno 1929, n. 1366.
Legge organica sulla produzione zootecnica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Incoraggiamenti alla produzione bovina, ovina e suina.

Art. 1.

Allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione bovina, ovina e suina, il Ministero dell'economia nazionale incoraggia l'attuazione, in ogni Provincia del Regno, di un programma organico e metodico di attività deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia, sulle proposte della Cattedra ambulante di agricoltura, alla quale è inoltre affidata l'esecuzione del programma stesso.

Le iniziative per le quali è ammesso il contributo dello Stato sono le seguenti:

a) impianto e funzionamento di pubbliche stazioni di monta dotate di ottimi riproduttori che si riconoscano idonei al miglioramento della produzione locale sulla base di un razionale indirizzo preventivamente tracciato;

b) selezione e razionale allevamento di scelti nuclei di riproduttori;

c) istituzione di libri genealogici;

d) introduzione e diffusione della coltivazione delle piante foraggere e conservazione dei foraggi mediante l'insilamento;

e) diffusione della pratica applicazione dei principî fisiologici ed economici intorno alla razionale alimentazione del bestiame;

f) rassegne e concorsi zootecnici ove siano in rapporto di stretta dipendenza con l'attuazione delle altre iniziative comprese nel programma di attività e risultino quindi indispensabili per il buon esito di quest'ultimo;

g) prove e concorsi di reddito diretti alla selezione funzionale del bestiame;

h) alpeggio di giovani riproduttori provenienti da nuclei già selezionati.

Art. 2.

L'azione integratrice del Ministero dell'economia nazionale, nei limiti dei fondi disponibili, si svolge in relazione alle condizioni ed ai bisogni della zootecnia delle singole Provincie, avuto anche riguardo all'entità del contributo delle istituzioni locali.

Art. 3.

Il programma di cui al 1° comma dell'art. 1 sarà formulato, con carattere di continuità, dalla Cattedra ambulante di agricoltura e deliberato in apposita adunanza della Sezione agricola e forestale del Consiglio dell'economia, che lo trasmetterà al Ministero per la definitiva approvazione, corredandolo con la indicazione dell'ammontare dei contributi propri, e di altri enti locali interessati.

Ogni altra iniziativa, che non sia compresa nel programma di cui sopra, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte del Ministero dell'economia.

Il Ministero dell'economia nazionale attua direttamente ogni iniziativa di carattere generale che sia ritenuta utile per completare e rendere maggiormente efficaci le iniziative di cui al 2° comma dell'art. 1.

Art. 4.

E' vietato a chiunque di tenere, a qualsiasi titolo, maschi bovini interi di età superiore a quella prescritta dai regolamenti di cui al seguente articolo e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Il servizio di approvazione dei tori e la relativa vigilanza sono affidati ai Consigli provinciali dell'economia.

Art. 5.

I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla età dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonchè ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.

Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sarà sempre prescritta la castrazione.

L'approvazione potrà valere anche per una limitata zona della Provincia.

I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sarà devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa.

Art. 6.

La Commissione locale di approvazione sarà, in ciascuna Provincia, costituita del reggente della Sezione zootecnica della Cattedra ambulante di agricoltura, o di altro reggente all'uopo delegato, del veterinario condotto del Comune o del Consorzio dei comuni nei quali debbano essere effettuate le visite e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori.

Una Commissione provinciale, composta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, del veterinario provinciale, e di un allevatore designato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori, oltre a concretare l'indirizzo generale da seguire nelle operazioni di visita, deciderà inappellabilmente in merito agli eventuali ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

Art. 7.

Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli provinciali dell'economia, su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione dei Consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli dell'economia.

Le spese di funzionamento dei Consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.

Con speciale regolamento, proposto dal Consiglio dell'economia e approvato dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa con quello per la giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio e in generale per quanto concerne l'azione che il Consorzio stesso può esplicare in relazione ai suoi fini.

Art. 8.

Le contravvenzioni alla disposizione prevista nell'art. 4 sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 500, estensibile, in caso di recidiva, fino a L. 1000.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei regolamenti di cui agli articoli 5 e 7, potrà essere comminata, nei regolamenti stessi, la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione. Sulla domanda provvede il prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia, il quale determina, discrezionalmente, la somma da pagare a titolo di oblazione, entro i limiti dell'ammenda.

La domanda per oblazione non è ammessa in caso di recidiva. Il provento dell'ammenda o dell'oblazione sarà devoluto per un terzo allo scopritore della infrazione.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per assicurare al servizio di visita dei tori il provento residuale delle contravvenzioni e delle oblazioni di cui al precedente comma.

Incoraggiamenti alla produzione equina.

Art. 9.

L'azione direttiva ed integratrice che il Ministero dell'economia nazionale è chiamato a svolgere per favorire l'incremento ed il miglioramento della ippicoltura, nell'intento di renderla meglio rispondente alle necessità agricole, commerciali e militari del Paese, è diretta ad imprimere uniformità di caratteri e di tipo alla produzione delle diverse zone ippiche, sulla base di indirizzi razionali e costanti preventivamente tracciati.

Per conseguire tale scopo, il Ministero provvede, direttamente, od a mezzo delle istituzioni locali, mediante adeguati finanziamenti, alla attuazione delle seguenti iniziative:

1° selezione e premiazioni:

a) di cavalle fattrici riconosciute particolarmente idonee alla produzione di cavalli e di muli per l'esercito;

b) di asine fattrici appartenenti alle razze di maggior pregio;

c) di puledri interi e di puledre nate da cavalle o da asine selezionate, che diano affidamento di diventare buoni riproduttori;

2° impianto di pubbliche stazioni di monta cavalline ed asinine, dotate di stalloni miglioratori;

3° premiazione dei migliori asini e cavalli stalloni, funzionanti in pubbliche stazioni di monta;

4° impianto e funzionamento dei libri genealogici per la iscrizione dei riproduttori cavallini e asinini selezionati;

5° cessione a prezzo di favore di stalloni, tratti dai depositi di allevamento quadrupedi;

6° rassegne dirette alla selezione dei soggetti da allevamento, e dei riproduttori adulti, in stretta correlazione con l'attuazione delle iniziative di cui sopra;

7° corse e concorsi ippici, e gare funzionali.

Art. 10.

Le iniziative di cui al precedente articolo, quando siano direttamente attuate dal Ministero dell'economia nazionale, dovranno essere contenute in un programma organico che abbia carattere di continuità e di metodo, e sia formulato di concerto col Ministero della guerra.

Le iniziative, attuate a mezzo delle istituzioni locali, e con contributo statale, dovranno riportare la preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, e rivestire analogo carattere di continuità e di metodo.

Art. 11.

Ai Consorzi di allevatori possono essere ceduti a prezzo di favore, per la monta di fattrici dei soci e di terzi, stalloni provenienti dai depositi di allevamento quadrupedi, ed accordate sovvenzioni per l'acquisto di asini e cavalli stalloni che siano riconosciuti idonei al miglioramento della produzione locale, secondo l'indirizzo ippico seguito nella zona.

La concessione dei beneficî di cui al precedente comma sarà subordinata al riconoscimento della regolarità di costituzione dei Consorzi e della efficienza e continuità del loro funzionamento.

Art. 12.

Beneficî analoghi a quelli previsti nel primo comma del precedente articolo potranno essere concessi ai Consorzi di allevatori, che si propongano di impiantare o di gestire stazioni di monta pubblica, allo scopo di sostituire gradatamente e metodicamente le stazioni dipendenti dai depositi cavalli stalloni in base ad una convenzione tecnico-finanziaria, da stipularsi col Ministero dell'economia nazionale.

Art. 13.

L'intervento del Ministero dell'economia nazionale alle manifestazioni ippiche (corse, concorsi ippici, e gare funzionali), quando a siffatte manifestazioni non provveda direttamente esso stesso, si esplica esclusivamente attraverso il Jockey Club italiano, la Società degli steeple chases d'Italia, la Società per il cavallo italiano da sella e la Unione ippica italiana per le corse al trotto, nella rispettiva competenza, e secondo programmi aventi carattere di continuità e di metodo, preventivamente approvati.

Le istituzioni anzidette sono soggette al controllo tecnico del Ministero dell'economia nazionale, il quale ha diritto ad un proprio rappresentante nei rispettivi organi direttivi.

Art. 14.

I cavalli stalloni e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere adibiti al salto di giumente o di asine di proprietà altrui, anche gratuitamente, se non siano stati prima approvati per la monta pubblica.

Sono esclusi dall'obbligo dell'approvazione a norma del precedente comma, i riproduttori appartenenti ai depositi stalloni, di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

E' vietato ai possessori di giumente od asine di far coprire le medesime da stallone non approvato, salvo che si tratti di stallone dello stesso proprietario delle fattrici, o di stallone dei depositi predetti.

Art. 15.

Per ogni circoscrizione dei depositi stalloni di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è istituita una Commissione per l'esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni per i quali è stata richiesta la preventiva approvazione.

La Commissione ha sede presso la Direzione del deposito stalloni, ed è costituita: da un allevatore, estraneo al deposito stesso, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, entro una terna di nomi proposti dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, per il tramite del Ministero delle corporazioni, e con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della guerra, dal direttore del deposito cavalli stalloni; ed inoltre, per ogni Provincia della circoscrizione, dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e dal veterinario provinciale.

In caso di impedimento, i membri della Commissione saranno sostituiti da supplenti preventivamente designati dalle competenti Amministrazioni centrali.

Il Ministero dell'economia nazionale può disporre che un suo speciale delegato partecipi ai lavori della Commissione con voto deliberativo.

Art. 16.

Le modalità per l'approvazione dei cavalli e degli asini stalloni saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 17.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare disposizioni intese a disciplinare, ed anche a vietare, la monta girovaga.

Art. 18.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e di concerto col Ministro per la guerra, potrà essere esteso l'obbligo della preventiva approvazione anche ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

Art. 19.

Le trasgressioni alle disposizioni dell'art. 14 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, e, in caso di recidiva, da L. 500 a L. 5000.

Per la inosservanza di disposizioni stabilite nei provvedimenti di cui agli articoli 16, 17 e 18, potrà essere comminata, nei provvedimenti stessi, la pena dell'ammenda, in misura non superiore ai limiti fissati nel comma precedente.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la monta pubblica di stallone non approvato, il giudice ordinerà sempre la castrazione dello stallone.

La disposizione del precedente comma sarà applicabile anche nel caso in cui l'obbligo della preventiva approvazione venisse esteso, a norma dell'art. 18, ai cavalli ed agli asini stalloni destinati alla monta privata.

Il provento dell'ammenda sarà devoluto per un terzo agli scopritori delle contravvenzioni.

Disposizioni generali.

Art. 20.

La sorveglianza sulla esecuzione delle disposizioni previste negli articoli 4, 5, 7, 14, 16, 17 e 18 della presente legge è affidata ai componenti le Commissioni per l'approvazione degli stalloni, ed ai loro supplenti, ai tecnici delle Cattedre ambulanti di agricoltura, agli ufficiali e sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, agli ufficiali dei depositi di allevamento quadrupedi, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, ai direttori delle stazioni di monta dei depositi stalloni, agli agenti della Milizia nazionale forestale, alle guardie municipali e campestri, ed agli agenti tutti della forza pubblica.

Art. 21.

Le iniziative di carattere zootecnico, attuate dalle istituzioni locali col contributo governativo, rimangono soggette alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 22.

E' istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il « Consiglio zootecnico », il quale è l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione in materia zootecnica.

Allo stesso Consiglio sono deferite le attribuzioni ora spettanti al Consiglio ippico, istituito col R. decreto 13 agosto 1926, n. 1550, e che viene soppresso colla presente legge.

Il Consiglio zootecnico è presieduto dal Ministro per l'economia nazionale, ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato da cui dipendono i servizi dell'agricoltura, ed è composto dal

direttore generale dell'agricoltura con funzioni di vicepresidente, dal capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, dal capo del servizio veterinario presso la Direzione generale della sanità pubblica, da tre allevatori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un solo delegato per tutte le istituzioni ippiche di cui all'art. 13 della presente legge, da tre tecnici specializzati in zootecnia, da un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura, dal capo dell'Ispettorato dei servizi zootecnici dell'economia nazionale, e dal capo della Divisione zootecnica dello stesso Ministero.

In seno al Consiglio sarà costituito un « Comitato esecutivo » avente per cómpito la trattazione degli affari più urgenti, o di minore rilievo.

Art. 23.

Col regolamento di esecuzione della presente legge sarà determinata la composizione del Comitato e verranno stabilite le norme per il funzionamento del Consiglio e del Comitato medesimo.

Art. 24.

Alle spese per l'applicazione delle disposizioni tutte contenute nella presente legge e di quelle che verranno emanate per la esecuzione di essa, verrà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 35 di parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per il corrente esercizio e nei corrispondenti degli esercizi venturi, nonchè nel capitolo 102 e corrispondenti capitoli futuri di parte straordinaria.

Art. 25.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quelli per la giustizia e per le finanze, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia zootecnica, per le quali siasi provveduto con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2016.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1367.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2017.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1369.

Sostituzione del primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito il seguente:

« Ogni qualvolta la Commissione d'inchiesta abbia espresso il parere che il sinistro sia avvenuto per dolo, colpa, negligenza, imperizia, inosservanza di regolamenti, ordini o discipline da parte di persone dell'equipaggio, dette persone sono sospese dal grado e dall'esercizio della navigazione in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, sempre che si riscontrino nel fatto elementi di imputabilità:

a) per qualsiasi delitto previsto dal Codice penale, dal Codice per la marina mercantile del Regno, dal Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica, da leggi speciali;

b) ovvero per alcuno dei reati previsti dagli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 363, 364, 367, 368, 370, 372, 390 lettera *a*), 392, 404, 405, 406, 424 del Codice per la marina mercantile del Regno;

c) ovvero per alcuno dei reati previsti dagli articoli 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 359, 360, 362, 364, 382 lettera *a*), 384, 396, 397, 398, 409 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2018.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1368.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2019.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1353.

Autorizzazione al comune di Villarios Masainas a modificare la propria denominazione in quella di « Giba ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 3 giugno 1929, con cui il podestà di Villarios Masainas, in esecuzione della deliberazione 30 marzo 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Giba »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Cagliari, con la deliberazione 30 gennaio 1929, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Villarios Masainas, in provincia di Cagliari, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Giba ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 12. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2020.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1354.

Autorizzazione al comune di San Felice Slavo a modificare la propria denominazione in quella di « San Felice del Littorio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 5 giugno 1929 con cui il podestà di San Felice Slavo, in esecuzione della deliberazione 15 dicembre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « San Felice del Littorio »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Campobasso, con la deliberazione 10 aprile 1929, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Felice Slavo, in provincia di Campobasso, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « San Felice del Littorio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 13. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2021.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. 1355.

Autorizzazione al comune di Adernò a modificare la propria denominazione in quella di « Adrano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 10 maggio 1928, con cui il podestà di Adernò, in esecuzione della propria deliberazione 5 maggio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Adrano »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Catania, con la deliberazione 17 ottobre 1928, adottata con i poteri del Consiglio;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Adernò, in provincia di Catania, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Adrano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 14. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2022.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 1371.
Radiazione dell'opera fortificata di Pertegada dal novero delle fortificazioni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera fortificata di Pertegada è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le zone di servitù militari relative a detta opera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2023.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. 1345.
Modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Lugo.

N. 1345. R. decreto 24 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate alcune modifiche allo statuto organico della Cassa di risparmio di Lugo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2024.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. 1348.
Erezione in ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Foligno.

N. 1348. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale l'Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Foligno e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2025.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1349.
Erezione in ente morale dell'Ospedale dei bambini « Eletto Lualdi », in Novara.

N. 1349. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Ospedale dei bambini « Eletto Lualdi », in Novara, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2026.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929, n. 1352.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civile Musso Gastaldi », con sede nella frazione San Bartolomeo del comune di Chiusa Pesio.

N. 1352. R. decreto 13 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civile Musso Gastaldi », con sede nella frazione San Bartolomeo del comune di Chiusa Pesio, viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 2027.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. 1350.
Fusione delle Opere pie « Legato Placida Mazza » ed « Ospedale incurabili Luigi Mazza » in un unico ente denominato « Ospedale Luigi Mazza », con sede in Pizzighettone.

N. 1350. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Legato Placida Mazza » ed « Ospe-

dale incurabili Luigi Mazza », con sede in Pizzighettone, sono fuse in unico ente sotto la denominazione di « Ospedale Luigi Mazza », affidandosene la gestione provvisoria al Consiglio d'amministrazione dell'« Ospedale incurabili Luigi Mazza » con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione dello statuto organico del nuovo ente.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Turbigo (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 14 marzo 1929-VII, con la quale il commissario straordinario presso la Federazione provinciale fascista di Milano chiede che il Fascio di Turbigo (Milano) sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Turbigo (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 12.

(4343)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Bardalone (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bardalone (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bardalone (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 10.

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Fauglia (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Fauglia (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Fauglia (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 11.

(4345)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24683.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Oscar Scheiber di Alessandro, nato a Sümeg il 7 settembre 1876 e residente a Trieste, viale Regina Elena, 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saveri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Scheiber è ridotto in « Saveri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ella Scheiber nata Ionasz di Maurizio, nata il 1° giugno 1888, moglie;
2. Renata di Oscar, nata il 19 maggio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4076)

N. 11419-35293.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Enrichetta Thianich in Stampetta di Elena, nata a Trieste il 3 giugno 1899 e residente a Trieste, Roiano, via Apiari, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Tiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Enrichetta Thianich in Stampetta, è ridotto in « Tiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4079)

N. 11419-35202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Elena Thianich di Girolamo, nata a Gorizia il 10 gennaio 1864 e residente a Trieste, via Conti, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elena Thianich, è ridotto in « Tiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4080)

N. 11419-36081.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Trenka fu Edoardo, nato a Cormons il 26 novembre 1879 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trenca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Trenka è ridotto in « Trenca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Trenka nata Toribolo fu Antonio, nata il 20 aprile 1883, moglie;
2. Maria di Alberto, nata il 16 gennaio 1917, figlia;
3. Edoardo di Alberto, nato il 15 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4031)

N. 11419-27124.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Carlo di Thurn e Taxis di Alessandro, nato a Moely (Boemia) l'8 luglio 1881 e residente a Duino, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Della Torre » e « Tasso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Carlo di Turn e Taxis è ridotto in « Della Torre » e « Tasso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Raimondo Alessandro Lodovico di Alessandro, nato il 16 marzo 1907, figlio;
2. Lodovicó Almerigo Lamoral di Alessandro, nato il 5 ottobre 1908, figlio;
3. Margherita di Alessandro, nata l'8 novembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4082)

N. 11419-331.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Ukmar di Antonio, nato a Trieste l'8 aprile 1907 e residente a Trieste via P. P. Vergerio, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Ukmar è ridotto in « Umani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4033)

N. 11419-1971.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Ukmar di Antonio, nato a Trieste il 9 novembre 1905, e residente a Trieste, via P. P. Vergerio, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Ukmar è ridotto in « Umani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4084)

N. 11419-1972.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Ukmar di Antonio, nato a Trieste il 3 aprile 1904 e residente a Trieste, via P. P. Vergerio, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Ukmar è ridotto in « Umani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4085)

N. 11419-2108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vouk di Antonio, nato a Trieste il 3 giugno 1885 e residente a Trieste, via del Sapone, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vouk è ridotto in « Vucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Vouk nata Gulic di Giuseppe, nata il 23 ottobre 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4086)

N. 11419-1998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Visnjeviz fu Vincenzo, nato a Trieste il 6 giugno 1889 e residente a Trieste, S. M. M. Inf., 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Visnjeviz è ridotto in « Visini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luciana Visnjeviz nata Müller di Carlo, nata il 17 gennaio 1897, moglie;
2. Leda di Antonio, nata il 24 settembre 1920, figlia;
3. Mario di Antonio, nato il 3 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4087)

N. 11419-322.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Pia Lissiach ved. Vuscovich di Maria, nata a Trieste il 26 giugno 1882 e residente a Trieste, via Felice Venezian, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lissi » e « Vusconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Pia Lissiach ved. Vuscovich sono ridotti in « Lissi » e « Vusconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Dinora fu Giovanni, nata il 26 dicembre 1908, figlia;
2. Pia fu Giovanni, nata il 3 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4088)

N. 11419-298.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Vragnaz di Giuseppe, nato a Portole il 13 marzo 1904 e residente a Trieste, via G. Stampa, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro

quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Vragnaz è ridotto in « Verani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4089)

N. 11419-27292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Leopoldo Widmar di Teresa, nato a Trieste il 21 aprile 1918, e residente a Trieste, Congregazione di Carità, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vimari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Widmar è ridotto in « Vimari ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Francesco Regent nei modi previsti ai ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4090)

N. 11419-34988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Widmar fu Andrea, nato a Gorizia il 1° aprile 1881 e residente a Trieste, Ospedale psichiatrico, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidimari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Widmar è ridotto in « Vidimari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Anna Widmar nata Slavez fu Giovanni nata il 22 febbraio 1887, moglie;
2. Egidio di Francesco, nato il 21 febbraio 1908, figlio;
3. Silvia di Francesco, nata il 13 dicembre 1909, figlia;
4. Luigi di Francesco, nato l'11 aprile 1917, figlio;
5. Ornella di Francesco, nata il 31 ottobre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4091)

N. 11419-30916.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Teodora Zerial di Giovanni, nata a Trieste il 15 maggio 1907 e residente a Trieste, Frenocomio, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un meso tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teodora Zerial è ridotto in « Seriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4092)

N. 11419-20530.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zagar fu Giacomo, nato a Antignana il 23 agosto 1900 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zago »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zagar è ridotto in « Zago ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zagar nata Zwölf di Giuseppe, nata il 14 dicembre 1902, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 15 settembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4093)

N. 11419-328.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Augustincich fu Carlo, nato a Trieste il 1° gennaio 1894 e residente a Trieste, via Commerciale, 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Augustini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Augustincic è ridotto in « Augustini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Augustincic nata Gulin di Giovanni, nata l'8 giugno 1898, moglie;
2. Stellio di Carlo, nato il 20 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 17 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4094)

N. 11419-36685.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Antoncic fu Giovanni, nato a Uttoglie (Sesana) il 30 novembre 1885 e residente a Trieste, via S. Marco, 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Antoncic è ridotto in « Antonini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Antoncic nata Skerlavaj di Andrea, nata il 21 novembre 1883, moglie;
2. Federico di Francesco, nato il 19 ottobre 1911, figlio;
3. Giuseppina di Francesco, nata il 21 febbraio 1914, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 31 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 17 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4095)

N. 11419-1996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Ongaro ved. Bacich di Vincenzo, nata a Cervignano il 13 giugno 1881, e residente a Trieste, via Istituto, 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bacci »

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Ongaro ved. Bacich è ridotto in « Bacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olimpia fu Giovanni, nata il 30 marzo 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 17 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4096)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 22 dal 27 maggio al 2 giugno 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Menfi	Cp O	1	—
Alessandria	Grana	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Marcheno	B	—	1
Cremona	Cremona	B	—	1
Fiume	Matteria	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	O	—	1
Matera	Palazzo S. Gervasio	B	1	—
Modena	Castelfranco	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Zema	B	—	1
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Cava di Tirreni	B	—	1
Id.	Pellezzano	B	—	1
Id.	Ricigliano	O	—	1
Trieste	Trieste	B	1	—
			29	14
	Carbonchio sintomatico.			
Agrigento	Sciacca	B	1	—
Aosta (a)	Calaso	B	2	—
Grosseto	Magliano in Toscana	B	—	7
			3	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Agrigento	Commarota	O	1	—
Id.	Naro	BO	6	—
Id.	Sciacca	B	1	3
Alessandria	Alluvioni Cambio	B	—	2
Id.	Balzola	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Dusino S. Michele	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	—
Aosta (a)	Albiano	B	1	—
Id.	Alice Superiore	B	—	1
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Arvier	B	—	1
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	—	3
Id.	Courmajeur	P	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Sparono	B	1	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	BO	5	4
Bari delle Puglie	Acquaviva	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Andria	B	7	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Casamassima	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Corato	B	3	—
Id.	Gioia del Colle		3	4
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Minervino	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	1
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Sammichele	B	—	10
Id.	Spinazzola	B	1	4
Id.	Id.	O	16	4
Bergamo	Almenno S. Bartolom.	B	1	—
Id.	Ambivere	B	1	—
Id.	Autegnate	B	1	—
Id.	Bergamo	B	1	—
Id.	Covo	B	1	—
Id.	Fontanella	B	1	—
Id.	Lallio	B	3	—
Id.	Martinengo	B	2	—
Id.	S. Martino de' Calvi	B	1	—
Id.	Trescora Balneario	B	3	3
Id.	Vertova	B	1	—
Bologna	Calderara	B	—	1
Id.	Castel d'Aiano	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	[illegible]	—	1
Id.	Castiglione de' Pepoli	B	2	—
Id.	Monghidoro	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	S. Giov. in Persiceto	B	—	1
Bolzano	Lasa	B	21	[illegible]7
Id.	Silandro	B	—	3
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Angolo	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Corteno	B	—	2
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Gavardo	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Pertica Bassa	B	—	1
Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Vestone	B	—	1
Id.	Visano	B	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	O	1	—
Id.	Gela	O	1	—
Id.	Mussomeli	B	1	—
Catania	Belpasso	B	—	3
Catanzaro	Andali	B	1	—
Id.	Cropani	B	3	—
Id.	Feroleto	B	1	—
Id.	Gizzeria	B	4	—
Id.	Magisano	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Maida	B	5	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sellia	O	1	—
Id.	Sersale	O	1	—
Id.	Zagarise	O	1	—
Como	Albavilla	O	1	—
Id.	Asso	O	2	—
Id.	Bernate Rosales	O	1	1
Id.	Bosisio	O	1	—
Id.	Como	O	1	—
Id.	Faggeto Lario	O	1	—
Id.	Gravedona	O	1	—
Id.	Lieto Colle	O	1	—
Id.	Mariano Comasco	O	2	—
Id.	Moltrasio	O	1	—
Id.	Nesso	O	1	—
Id.	Oliveto Lazio	O	3	—
Id.	Stazzona	O	1	—
Id.	Valbrona	O	2	—
Id.	Vertemate	O	2	—
Cremona	Palvareto	B	1	2
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Robecco d'Oglio	B	—	1
Id.	Tornata	B	—	1
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	1
Cuneo	Busca	B	1	—
Id.	Carrù	B	—	1
Id.	Ceresole	B	—	1
Id.	Marmora	B	—	1
Id.	Ormea	B	—	1
Id.	Priocca	B	1	—
Id.	Racconigi	B	1	—
Enna	Aidone	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Centuripe	B	1	—
Id.	Troina	B	2	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Ferrara	B	6	—
Id.	Iolanda di Savoia	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Calenzano	B	2	—
Id.	Capraia e Limite	B	1	—
Id.	Empoli	B	—	2
Firenze	Fiesole	B	1	—
Id.	Montemurlo	B	3	1
Id.	Pontassieve	B	1	—
Id.	Vaglia	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	2	—
Id.	Lucera	B	4	—
Id.	Troia	B	2	—
Forlì	Cesena	B	—	2
Id.	Forlì	B	—	1
Frosinone	Ripi	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Genova	Casella	B	1	—
Id.	Genova	B	1	—
Id.	Gorreto	B	3	—
Id.	Masone	B	—	4
Grosseto	Cinigiano	B	—	1
Imperia	Molini di Triora	B	2	—
Lecce	Lecce	B	3	—
Lucca	Bagni di Lucca	B	1	1
Id.	Lucca	B	—	1
Id.	Porcari	B	1	—
Mantova (a)	Casaloldo	B	2	1
Id.	Gazzoldo degli Ippol.	B	3	—
Id.	Motteggiana	B	—	2
Id.	Quistello	B	1	—
Id.	Rodigo	B	2	—
Id.	Viadana	B	2	—
Id.	Virgilio	B	1	—
Matera	Calciano	B	3	—
Messina	Caronia	B	4	—
Id.	Galati Mamertino	B	—	2
Id.	Mirto	B	2	—
Id.	Mistretta	B	5	3
Id.	S. Fratello	B	2	2
Id.	Sant'Agata di Milit.	B	2	—
Milano	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	—	1
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Mirandola	B	3	1
Id.	Modena	B	3	1
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Pavullo	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	4	2
Id.	Soliera	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	6	—
Novara	Arizzano	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Crodo	B	4	—
Id.	Intra	B	1	—
Id.	Novara	B	2	—
Id.	Oleggio	B	2	1
Padova	Bagnoli	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Padova	Cartura	B	1	—
Id.	Fontaniva	B	1	1
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Padova	B	1	—
Id.	Stanghella	B	2	—
Id.	Terrassa	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	—	3
Palermo	Contessa Entellina	B	—	4
Id.	Palermo	B	—	27
Parma	Busseto	B	5	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Colorno	B	5	—
Id.	Cortile S. Martino	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	2	—
Id.	Mezzani	B	2	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	1	—
Id.	Torrile	B	6	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Arena Po	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Galliavola	B	—	1
Id.	Genzone	B	2	—
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Lardirago	B	—	1
Id.	Sannazzaro dei Burg.	B	—	1
Perugia	Spello	B	1	—
Pesaro e Urbino	Mercatino Marecchia	B	—	1
Piacenza (*a*)	Calendasco	B	1	1
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Piacenza	B	4	1
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Sarmato	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	S. Croce sull'Arno	B	3	—
Id.	S. Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	1	—
Id.	Pistoia	B	1	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	4
Potenza	Lavello	Cp O	—	3
Id.	Rapolla	B	—	1
Id.	Rionero in Vulture	B	—	1
Id.	Venosa	B	—	3
Id.	Id.	Cp O	—	1
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	—	1
Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Ramiseto	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Rubiera	B	2	—
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	1	—
Id.	Galliano	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Morlupo	B	1	—
	Segue *Afta epizootica.*			
Roma	Nettuno	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	17	2
Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B	1	—
Rovigo	Adria	B	2	—
Id.	Badia Polesine	B	2	—
Id.	Castelguglielmo	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Polesella	B	1	—
Salerno	Battipaglia	Bf	1	—
Siena	Castellina in Chianti	B	1	—
Id.	Monteroni d'Arbia	B	—	1
Id.	Poggibonsi	B	1	—
Siracusa	Augusta	B	—	2
Id.	Lentini	B	—	1
Id.	Noto	O	3	—
Id.	Pachino	B	—	1
Sondrio	Caiolo	B	1	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	1	—
Taranto	Taranto	B	4	—
Torino	Ala di Stura	B	1	—
Id.	Balangero	B	2	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Ceres	B	5	—
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Monastero	B	3	—
Id.	Valle della Torre	B	1	—
Id.	Villafranca Piemonte	B	—	1
Trapani	Castelvetrano	B	2	—
Id.	Poggioreale	B	3	—
Trento	Bleggio	B	—	5
Id.	Stenico	B	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	B	—	2
Id.	Riese	B	—	1
Id.	S. Lucia	B	1	—
Varese	Cardano al Campo	B	—	1
Id.	Cunardo	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Mira	B	1	—
Id.	Mirano	B	1	—
Vercelli	Borgo Vercelli	B	—	1
Id.	Cerrione	B	1	—
Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Verona	Arcole	B	2	—
Id.	Castelnuovo di Verona	B	1	1
Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Cologna Veneta	B	1	—
Id.	Larise	B	2	—
Id.	Minerbe	B	1	—
Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	1	—
Id.	S. Bonifacio	B	—	3
Id.	Zevio	B	1	—
Id.	Zinella	B	1	1
Vicenza	Altavilla	B	1	—
Id.	Arzignano	B	—	2
Id.	Brendola	B	1	—
Id.	Camisano	B	1	2
Id.	Crespadoro	B	1	—
Id.	Grumolo delle Abbad.	B	—	1
Id.	Malo	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Vicenza	Montecchio Maggiore	B	5	—
Id.	Monticello Conte Otto	B	1	—
Id.	Nanto	B	2	1
Id.	Poiana Maggiore	B	1	—
Id.	S. Vito di Leguzzano	B	1	4
Id.	Sovizzo	B	1	—
Id.	Torri di Quartesolo	B	1	—
			463	248
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta (a)	Courmajeur	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	1	—
Belluno	Cesio	S	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	S	—	1
Bergamo	Bergamo	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Racines	S	—	1
Brescia	Manerbio	S	—	1
Id.	S. Gervasio Bresciano	S	—	1
Id.	Travagliato	S	—	1
Cagliari	Asuni	S	—	1
Id.	Terralba	S	—	1
Cosenza	Castroregio	S	—	1
Cremona	Crema	S	—	1
Cuneo	Revello	S	1	—
Fiume	Matteria	S	—	1
Frosinone	Montecorvo	S	1	—
Gorizia	Plezzo	S	—	1
Modena	Lama Mocogno	S	1	—
Padova	Candiana	S	1	—
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	S. Lazzaro	S	1	—
Id.	Zibello	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	—	2
Piacenza (a)	Besenzone	S	1	—
Potenza	Forenza	S	1	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	—	4
Id.	Ciano d'Enza	S	1	—
Roma	Roma	S	8	—
Teramo	Teramo	S	2	—
Trento	Corteccia	S	—	4
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	2
Trieste	Corgnale	S	2	1
Id.	Divaccia	S	1	—
Id.	Sesana	S	3	—
Id.	Trieste	S	7	3
Vicenza	Carrè	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	2
			36	35
	Morva			
Napoli	Napoli	E	5	—
Ravenna	Faenza	E	—	1
Roma	Roma	E	—	2
			5	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Atripalda	E	—	1
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Montella	E	1	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Adernò	E	4	1
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Catanzaro	Vallefiorita	E	1	—
Messina	Messina	E	5	—
Id.	S. Agata di Militello	E	2	—
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Afragola	E	2	1
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Palermo	Palermo	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	6	—
Palermo	Cava dei Tirreni	E	1	—
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	3	1
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Id.	Trapani	E	1	—
			55	5
	Rabbia.			
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Fabriano	Cn	2	—
Campobasso	Ielsi	O	—	1
Cosenza	Cassano al Ionio	Cn	—	6
Imperia	Ventimiglia	Cn	2	—
Macerata	Porto Civitanova	Cn	1	—
Messina	Messina	Cn	—	2
Perugia	Foligno	Cn	—	1
Napoli	Acerra	Cn	—	2
Id.	Casandrino	Cn	—	1
Id.	Lusciano	Cn	—	1
Id.	Massalubrense	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	10
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Villa Volturno	Cn	—	1
Ravenna	Ravenna	Cn	—	1
Siracusa	Floridia	Cn	1	—
Taranto	Sava	Cn	—	2
			7	33
	Rogna.			
Agrigento	Cianciana	O	—	1
Ancona	Fabriano	O	4	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	3	—
Id.	S. Pio delle Camere	O	1	—
Id.	Villalago	O	2	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Consa della Campania	O	2	—
Id.	Lacedonia	O	1	—
Id.	Monteverde	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	2	—
Chieti	Rosello	O	1	—
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Biccari	O	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Fiuggi	O	—	1
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Grosseto	Magliano in Toscana	O	1	—
Macerata	Seravalle	O	6	—
Id.	Visso	O	2	—
Matera	Pisticci	O	2	—
Perugia	Foligno	O	6	—
Id.	Spello	O	2	—
Potenza	Anzi	O	3	—
Id.	Balvano	O	—	6
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Potenza	O	2	—
Id.	S. Fele	O	1	—
Id.	Saponara di Grumento	O	5	—
Id.	Tolve	O	1	—
Id.	Trivigno	O	5	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Posta	O	2	—
Roma	Agosta	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	11	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al Monte	O	8	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	2	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id	Tuscania	O	1	—
			110	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	O	2	—
Frosinone	S. Donato Val Comino	O	1	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*			
Roma	Roma	O	3	—
Id.	Sonnino	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
			10	—
	Vaiuolo ovino.			
Brindisi	Oria	O	—	1
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Montesantangelo	O	—	1
Roma	Gallicano	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	2	—
Id.	Pulsano	O	4	—
			10	2
	Aborto epizootico.			
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	9	—
Id.	Ferrara	B	7	—
Id.	S. Agostino	B	5	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Barberino di Mugello	O	1	—
Id.	Fucecchio	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	2	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Formigine	B	2	1
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Nonantola	B	—	2
Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	2	—
Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Suzzara	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	3	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Roma	Roma	B	—	1
Taranto	Grottaglie	B	1	—
			57	6
	Tubercolosi bovina.			
Ancona	Fabriano	B	1	—
Ravenna	Faenza	B	—	1
			1	1
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	5
			1	5
	Colera dei polli.			
Modena	S. Cesario	P	—	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	43	43
Carbonchio sintomatico	3	3	10
Afta epizootica	59	325	711
Malattie infettive dei suini	25	40	71
Morva	3	3	8
Farcino criptococcico	10	32	60
Rabbia	12	21	40

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Rogna	18	59	113
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	10
Vaiuolo ovino	4	8	12
Aborto epizootico	6	29	63
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	2	2	6
Colera dei polli	1	1	2

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.
(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(3926)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 173.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 agosto 1929 - Anno VII

Francia	74.93	Belgrado	33.65
Svizzera	367.93	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.785	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.095
Spagna	279.90	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.659	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.075
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62.60
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41 —
New York	19.106	Consolidato 5 %	79.40
Dollaro Canadese	19.03	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.675
Oro	368.66		

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze, tecnologia e merceologia nella Regia scuola industriale femminile « Giorgina Saffi » in Forlì.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera n. 108079, del Ministero delle finanze in data 29 maggio 1928, che autorizza il concorso per la cattedra di scienze, tecnologia e merceologia nella Regia scuola industriale femminile di Forlì;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;
Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto dello stesso anno che approva la pianta organica della Regia scuola industriale femminile di Forlì;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami per la cattedra di scienze, tecnologia e merceologia nella Regia scuola industriale femminile di Forlì e nella Scuola di avviamento annessa.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500, oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo, ed eventuale indennità caroviveri e la prosegue fino al grado 8°, come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti i documenti e i titoli presentati, a concorso ultimato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in scienze naturali o laurea mista, in scienze fisiche e naturali, ovvero diploma di scienze naturali e fisiche rilasciato dalle Regie università di Roma o di Napoli o dal Regio istituto superiore di Firenze alle alunne provenienti dalle soppresse sezioni di scienze dei Regi istituti superiori di magistero femminile; certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatto alla Regia scuola industriale femminile di Forlì;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascierà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 9 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(4359)

Concorso al posto di segretario-economo nel Regio laboratorio-scuola di Asiago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti economici a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio laboratorio-scuola di Asiago, approvata con decreto Ministeriale 31 marzo 1928, registrata alla Corte dei conti il 31 maggio dello stesso anno;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108077, in data 18 giugno 1928, che autorizza a bandire il concorso al posto di segretario-economo nel Regio laboratorio-scuola di Asiago;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo nel Regio laboratorio-scuola di Asiago.

Art. 2.

Il segretario prescelto compie la sua carriera come personale di amministrazione, inquadrato al gruppo *B* e nel grado 11°, con lo stipendio di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed eventuale caro-viveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti i documenti ed i titoli presentati, a concorso ultimato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi Istituti commerciali per la sezione di ragioneria o commercio Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma o di licenza;

2° copia autentica dell atto di nascita, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale,

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatto al Regio laboratorio-scuola di Asiago;

9° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera percorsa (le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze in stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità amministrative preposte ad istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore o rettore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma; ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascierà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(4360)

Concorso al posto di capofficina elettricista nel Regio laboratorio-scuola di Tivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 21 maggio 1928, n. 107283, concernente l'autorizzazione a bandire il concorso al posto di capofficina elettricista nel Regio laboratorio-scuola di Tivoli;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1926 che approva la pianta organica del Regio laboratorio-scuola di Tivoli;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina elettricista del Regio laboratorio-scuola di Tivoli.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera come capofficina di 2ª classe inquadrato al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000, oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed eventuale indennità caroviveri, e la prosegue nel grado 10° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti (a giudizio della Commissione) la capacità del candidato ad occupare il posto di capofficina elettricista. Per il personale in servizio come titolare nelle Regie scuole di avviamento, titoli di esercizio professionale;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatto al Regio laboratorio-scuola di Tivoli;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esami si svolgeranno a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascierà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(4361)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti di capotecnico e disegnatore tecnico aggiunti di artiglieria e genio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante il conferimento, mediante concorsi per titoli, al personale avventizio ex combattente, assunto dopo l'8 maggio 1924, e che abbia prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, della metà dei posti risultanti disponibili entro il 1° aprile 1926 nel grado iniziale dei singoli ruoli, dopo effettuate le sistemazioni previste dall'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1925, n. 1256, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del succitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48;

Ritenuto che, dopo le sistemazioni previste dalle disposizioni anzidette, sono rimasti disponibili, al 1° aprile 1926, n. 21 posti nel grado iniziale del ruolo dei capitecnici di artiglieria e genio e n. 16 posti nel grado iniziale del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli:

a) per undici posti di capitecnici aggiunti di artiglieria e genio (grado 11°);

b) per otto posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°).

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti potranno partecipare soltanto gli avventizi ex combattenti che, assunti presso le Amministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio 1924, abbiano prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data 19 gennaio 1926, che siano in possesso del titolo prescritto per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e che, entro il 19 marzo 1926, abbiano presentato la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; nonchè gli orfani di guerra, purchè di sesso maschile, che si trovino nelle accennate condizioni.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L 3, con l'indicazione precisa del ruolo al quale intendono concorrere e della data in cui presentarono la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del ripetuto R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, nella domanda, che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione, sia nel Regno che nelle Colonie.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato ;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza e legalizzato dal Prefetto;

4° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. In detto certificato dovrà inoltre esser fatta constatare l'idoneità agli eventuali servizi in Colonia;

6° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (sezione industriale) o licenza di Istituto tecnico (sezione industriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

7° diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o licenza di Istituto tecnico (in una qualsiasi sezione), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di una Scuola superiore di belle arti, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

8° certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di abilitazione o licenza, di cui sopra, quando le votazioni stesse non siano riportate sul relativo diploma;

9° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, da cui risulti che il candidato è in possesso del requisito di ex-combattente, secondo l'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Ove tale requisito non risulti in modo esplicito dai documenti anzidetti, occorre che il candidato unisca una dichiarazione integrativa contenente le indicazioni necessarie e da rilasciarsi, a termine della circolare n. 588 del *Giornale militare* ufficiale del 1922, dal competente ente militare;

10° i brevetti o attestati relativi a ricompense o benemerenze di guerra;

11° un certificato del servizio prestato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il candidato dipende, nonchè i certificati di altri servizi eventualmente prestati, in Amministrazioni dello Stato e con mansioni analoghe a quelle dei ruoli cui i candidati aspirano;

12° tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili produrre agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego per il quale concorrono.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

Per l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi come sopra indetti e dei dichiarati idonei, si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi dovranno, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova di mesi sei, salvo l'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, riguardante l'esonero dal periodo delle prove, per coloro che all'atto della nomina si trovino ad avere esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a mesi sei.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

(4375)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.